

Codice A1507A

D.D. 4 luglio 2017, n. 601

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R del 4.10.2011. Autorizzazione alla proroga dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 3 alloggi di edilizia sociale di proprietà della Città di Moncalieri (To).

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata";

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile";

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile";

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che "Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione";

premessi, altresì, che con determinazione n. 100 del 1° marzo 2012 è stata autorizzata, ai sensi delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari, l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, per cinque anni, di 3 alloggi di edilizia sociale di proprietà della Città di Moncalieri (To), siti in Borgata Tagliaferro 32 (2 alloggi) e Strada Pasubio 38 (1 alloggio), da destinare a sistemazione temporanea di più nuclei per alloggio;

preso atto che la Città di Moncalieri, con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 13 aprile 2017, trasmessa con nota prot. n. 26486 del 5 maggio 2017, ha richiesto "la proroga dell'autorizzazione di cui alla Determina Regionale n. 100/2012, all'utilizzo, per scopi socialmente utili di n. 3 alloggi di proprietà comunale, di cui n. 2 siti in Via Borgata Tagliaferro e n. 1 in Strada Pasubio 38, che si intendono destinare ad uso diverso dall'edilizia sociale, per la sistemazione "temporanea" di più nuclei familiari per alloggio per finalità assistenziali e per persone in stato di necessità";

evidenziato che un sopralluogo ispettivo effettuato da funzionari di questo Settore in data 20 marzo 2013 aveva confermato l'effettivo utilizzo dei suddetti alloggi per le finalità contemplate dall'autorizzazione concessa con determinazione n. 100 del 1° marzo 2012;

rilevato che la Città di Moncalieri non ha nel frattempo richiesto ulteriori autorizzazioni all'esclusione di alloggi dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 e, pertanto, non risulta modificata la percentuale di alloggi esclusi rispetto al patrimonio di proprietà;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dalla Città di Moncalieri è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;
- è rispettato il vincolo percentuale massimo di esclusioni concedibili in rapporto al patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente richiedente;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono ovviamente al Comune richiedente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

in conformità con quanto disposto nella materia del presente provvedimento dal Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

determina

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, la proroga dell'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per ulteriori anni cinque, di n. 3 alloggi di edilizia sociale di proprietà della Città di Moncalieri (To), di cui due siti in Moncalieri, Via Borgata Tagliaferro 32 e uno sito in Moncalieri, Strada Pasubio 38;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone

Il Vice Direttore
Dott.ssa Erminia Garofalo